



Decisione n. 525 del 6 giugno 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Avv. G. Afferni

nella seduta del 18 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 740, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto n. 150 azioni emesse dalla Banca Capogruppo dell'intermediario in data 26 giugno 2012, per un controvalore complessivo di € 9.395,00. Aggiunge che la sottoscrizione di queste azioni era stata posta dall'intermediario come condizione per la concessione allo stesso ricorrente di un mutuo di € 60.000,00 per la ristrutturazione della propria abitazione. Il ricorrente lamenta, quindi, che l'intermediario sarebbe stato scorretto per avere condizionato la concessione di un mutuo alla sottoscrizione di azioni emesse dalla propria Capogruppo. Inoltre, lamenta che l'intermediario non l'avrebbe informato circa le caratteristiche e i rischi insiti in tale investimento in azioni, che non erano né adeguate né appropriate al suo profilo, avendo cura di precisare che, essendo un pensionato, se adeguatamente informato, egli

non le avrebbe sottoscritte. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno che quantifica in € 10.000,00.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. L'intermediario così rappresentato resiste al ricorso, eccedendone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che il credito risarcitorio del ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo dalla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle rispettive deduzioni integrative e repliche finali, sia il ricorrente che il resistente si limitano a confermare quanto già dedotto.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che

disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo.

In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi.

Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito risarcitorio (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini e per le ragioni di seguito rappresentati.

Il ricorrente ha allegato di essere stato indotto in modo scorretto dal resistente a sottoscrivere n. 150 azioni emesse dalla sua Capogruppo al fine di ottenere un mutuo ipotecario per la ristrutturazione della propria abitazione. Inoltre, ha allegato di non avere ricevuto dal resistente informazioni adeguate sulle caratteristiche e i rischi delle azioni di che trattasi. Infine, ha allegato che si sarebbe trattato di operazione non adeguata, nè appropriata rispetto al suo profilo di investitore.

A fronte di tali specifiche allegazioni, l'intermediario non si è difeso nel merito e quindi non ha assolto all'onere normativamente previsto di provare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta, dimostrando in particolare di avere informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e dei rischi delle azioni sottoscritte e che esse erano adeguate/appropriate al suo profilo (in funzione del tipo servizio di investimento concretamente prestato).

Pertanto, si deve ritenere provato al fine del presente giudizio che l'intermediario sia stato inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

3. Ciò premesso sotto il profilo della sussistenza delle violazioni allegate, rileva il Collegio che nella specie si può ragionevolmente ritenere che, qualora l'intermediario avesse agito in modo corretto, il ricorrente non avrebbe sottoscritto le azioni di che trattasi. A questo proposito, basti qui rilevare che, non avendo il resistente fornito alcuna prova di segno contrario, si deve parimenti ritenere che la sottoscrizione delle azioni della Capogruppo sostanziasse investimento inadeguato rispetto al profilo del ricorrente.

Pertanto, egli ha diritto al risarcimento della somma investita nella sottoscrizione delle azioni della Capogruppo del resistente, che dalla documentazione in atti risulta essere pari a € 9.395,00, oltre alla rivalutazione dalla data dell'investimento alla data della decisione per € 272,46 e interessi legali.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al cliente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva,

comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 9.667,46, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi